

*rivista di
diritto privato*

estratto

Ordine forense e Associazioni riconosciute
di professionisti "legali"

di Roberto G. Aloisio

Ordine forense e Associazioni riconosciute di professionisti "legali"

di Roberto G. Aloisio

Il tema delle libere professioni torna di attualità per il tramite dell'art. 2 del decreto per il rilancio dell'economia (d.l. 35 del 2005) che dovrà affrontare il vaglio del Parlamento.

Al di là dei vaticinii sulla conversione, le nuove norme sul riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni («costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del codice civile») consentono una breve riflessione, anche in considerazione dell'abnorme clamore che questo tema ha sollevato negli ambienti professionali, in coerenza con i tempi delle sbornie di parole che si sviluppano tutte le volte che il mitico legislatore tenta di mettere mano alle riforme (quali che siano).

Qui mi limito ad alcune notazioni essenziali, per esprimere concetti semplici e lineari nonché per tentare di offrire la cornice del quadro su cui saranno poggiati i pennelli.

Comincio con il rilevare che le «associazioni costituite tra professionisti», una volta assurte a dignità di «persone giuridiche» per il tramite del riconoscimento, diverranno soggetti di diritto assimilabili agli Ordini profes-

sionali. Non si vede, infatti, quale distinzione potrebbe residuare tra Ordine e Persona giuridica, visto che entrambi sono deputati a svolgere una funzione di natura pubblicistica, nell'ottica dell'interesse (generale) di tutela dei terzi (che a quei ceti professionali si affideranno per la cura delle loro faccende). Del resto entrambe le Istituzioni professionali saranno soggette all'art. 2229 cod. civ., che parla appunto delle funzioni delle «associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato».

Scendendo nel tema dell'Ordine Forense, si può ben comprendere la ragione per la quale il Presidente del CNF abbia giustamente formulato obiezioni all'approvazione "sic et simpliciter" della norma che, appunto, introduce la facoltà del riconoscimento giuridico delle associazioni (costituite da professionisti), eccezione fatta per le attività non regolamentate.

Il vero problema della classe forense è oggi quello di aver contezza delle attività riservate all'avvocatura, che - come ogni categoria interessata - mira ad avere la certezza del monopolio che lo Stato intende ad essa riservare, nella prospettiva di tutelare l'interesse pubblico.

Detto per inciso, balza all'evidenza che un monopolio (di attività), una volta stabilito, deve essere meritato e consolidato nel tempo e i meriti si conseguono (nell'opinione pubblica e dinanzi allo Stato) se si cura in eccellenza la "professionalità", val quanto dire la cultura e la deontologia dell'avvocatura.

Se l'Ordine Forense, nelle sue articolazioni territoriali riesce a dare un'immagine impeccabile della cura che dedica alla disciplina degli appartenenti al ceto, l'avvocatura consolida il suo prestigio; se viceversa si assiste ad atteggiamenti di lassismo e di tutela corporativa, l'immagine della categoria sbiadisce ed è naturale che qualcuno cominci a porre le basi per un cambiamento del sistema. Questo discorso, peraltro, vale sia per i Consigli degli Ordini territoriali sia per il CSM che governa la disciplina dei magistrati.

Il punto centrale è dunque quello di stabilire quali siano le attività riservate agli avvocati: a tale domanda l'unica risposta è nel senso che la riserva riguarda solo l'attività di difesa nelle sedi giurisdizionali; riserva, peraltro, nemmeno assoluta, perché vi sono attività difensive in sede giurisdizionale che possono essere svolte direttamente dalle parti o da professionisti non avvocati o dal "quisque de populo" (anche se privo della laurea in legge).

Il punto critico del problema attiene all'"attività stragiudiziale".

Allo stato attuale esistono sul mercato del lavoro "professionisti" che forniscono servizi di consulenza, elaborano pareri, prestano attività stragiudiziale; professionisti che potremmo definire, rispetto alla classe forense, "diversamente qualificati". Si tratta di soggetti che operano liberamente sul mercato, senza vincoli giuridici particolarmente penetranti (la disciplina comune è quella in tema di mandato).

L'attività stragiudiziale non è monopolio degli avvocati ed ecco perché vi sono dure resistenze nel dare ingresso alle Associazioni riconosciute, in campo (latamente) legale.

Si vorrebbe, certo, da più parti una parola chiara sulle attività giuridiche stragiudiziali, ma questa chiarezza già esiste e non è lontanamente immaginabile, allo stato, che il nostro legislatore attribuisca all'avvocatura altre attività tipiche oltre quella della difesa in sede giurisdizionale.

Ciò che può essere opportuno segnalare in questa sede è che l'attività stragiudiziale, svolta (in concorrenza con altri professionisti) dagli avvocati, presenta due aspetti positivi sul versante della tutela dei terzi:

a) il primo, costituito dall'applicazione delle tariffe di legge e dunque dalla preventiva individuazione degli onorari applicabili, nei minimi e nei massimi;

b) il secondo, rappresentato dall'obbligo di diligenza e di professionalità, sanzionato e sanzionabile in sede deontologica e disciplinare.

Credo che il destino della professione forense non risieda nella conquista di nuovi monopoli, ma si giuochi tutto sul versante della deontologia, cioè sulla capacità, da un lato, della classe forense di conoscere, condividere e rispettare le regole morali della nostra tradizione, dall'altro dei Consigli degli Ordini territoriali di sanzionare le condotte irriguardose di quella tradizione, sull'altare della quale si sono consuma-

ti atti di eroismo che oggi paiono dissolversi nell'oblio del potere, del denaro e delle frenetiche conquiste clientelari.

Dinanzi al rimpianto o al rifiuto del passato e, per converso, all'angoscia o all'euforia per il futuro, ognuno di noi sa già qual è il destino che ci attende, perché già da tempo qualcuno, con stile sobrio e umile, ha detto che «il destino, pare, non è tanto inatteso, quanto inevitabile».